

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1005-A

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE DI LEMBO)

Comunicata alla Presidenza il 6 giugno 1988

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 139, recante proroga di due anni dell'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma penitenziaria del 1975 e la quasi conseguente ed indispensabile apertura di nuovi istituti di prevenzione e di pena hanno drammaticamente evidenziato la inadeguatezza dell'organico del Corpo degli agenti di custodia, ai quali sono state di fatto attribuite maggiori e più qualificate competenze. Si è reso indispensabile perciò adottare misure straordinarie ad impedire che la carenza di organici, che determina notevole penosità nel lavoro cui seguono evidenti carenze operative, si aggravasse ancora di più.

Per questo motivo, con il decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 1976, n. 392, si provvede ad elevare, da 55 a 58 anni, per la durata di un quinquennio, il limite di età per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia. Furono confermati in servizio attivo agenti di custodia che avevano dato prova di rendimento, impedendo che si determinassero ulteriori vuoti negli organici.

Dopo successive proroghe della norma transitoria, approvate con decreto-legge negli anni 1981, 1982, 1983, 1985 e 1987, la situazione, nonostante alcuni interventi posti in essere allo scopo di potenziare la dotazione dei ruoli, non è migliorata, per cui si rende necessario provvedere ad una ulteriore proroga delle norme, che consentono l'elevazione a 58 anni del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali ed agenti di custodia. Al motivo prevalente di mantenere in servizio circa 254 unità diversamente non sostituibili per le ben note difficoltà di reclutamento, si aggiunge la possibilità di corrispondere alle attese del personale, che auspica la equiparazione della disciplina in materia di collocamento a riposo con quella in vigore per le altre forze di polizia.

Il provvedimento in esame, pur necessario, non è però sufficiente a risolvere il grave problema della maggiore funzionalità ed efficienza del Corpo degli agenti di custodia, in relazione ai compiti che esso è chiamato a svolgere.

Non è sufficiente in quanto è indispensabile un assestamento definitivo del Corpo, non solo allo scopo di evitare, come pure è auspicabile, provvedimenti parziali da reiterare come questo al nostro esame, ma per rendere efficiente un servizio che postula una sempre migliore e più raffinata professionalità rispetto ai nuovi compiti da affrontare e alla qualità della popolazione carceraria che si evolve anch'essa con i tempi.

Non è più procrastinabile, pertanto, una riforma del Corpo capace di dare ai suoi appartenenti, alla gente ed agli stessi detenuti una immagine diversa per professionalità e per credibilità.

Non credo sia il caso di ricordare quale e quanta responsabilità abbiano i rappresentanti delle varie branche nelle quali si articola l'amministrazione penitenziaria per la mancata approvazione della riforma nella scorsa legislatura; giova però plaudire all'attività del Governo che, con gli opportuni aggiornamenti, ha già predisposto un progetto di riforma da affidare, a breve, alla valutazione ed all'approvazione del Parlamento.

Sarebbe infine opportuno, anche se con maggiore scrupolosità nella selezione, accelerare il corso delle migliaia di domande di inquadramento nel Corpo degli agenti di custodia.

Di questi problemi si è fatta carico nel lungo ed approfondito dibattito anche la Commissione giustizia, che pur se con le riserve dovute alla parzialità di un provvedimento più volte reiterato, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla sua approvazione.

DI LEMBO, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,  
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

12 maggio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, sottolineando tuttavia l'esigenza di risolvere sollecitamente il problema dell'ampliamento degli organici del Corpo degli agenti di custodia e di procedere conseguentemente all'apertura di nuove scuole.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 139, recante proroga di due anni dell'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 3 maggio 1988, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 1988.*

**Proroga di due anni dell'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare di due anni il disposto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, riguardante l'elevazione a 58 anni del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

**Articolo 1.**

1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è prorogato di due anni.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1988.

COSSIGA

DE MITA - VASSALLI - AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI